



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 22/01/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2003, n. 2

Criteri per la ripartizione dei finanziamenti, per opere di edilizia scolastica, assegnati alla Regione Puglia, ai sensi della legge 11.01.1996, n. 23, in attuazione del primo (2003) e secondo (2004) piano annuale del Terzo Piano Generale Triennale 2003/2005 di programmazione regionale.

Il V. Presidente, Assessore alla Pubblica Istruzione ad interim, dott. Giovanni Copertino, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 3° "Gruppi Provinciali Lavoro P.I. - Programmazione attività C.R.S.E.C. ed Edilizia Scolastica" sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio, fatta propria dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, riferisce quanto segue:

La legge 11.1.1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" assegna alla Regione il ruolo principale ed unico della programmazione, nell'ambito regionale, degli interventi in materia di edilizia scolastica mediante Piani Generali Triennali e Piani Annuali di Attuazione.

Con DD. MM. sono indicate le somme disponibili per le prime annualità dei relativi trienni di applicazione e stabiliti, per ciascuno dei trienni, i criteri e le modalità di calcolo, nonché gli indirizzi diretti ad assicurare il necessario coordinamento degli interventi regionali per un'ideale programmazione scolastica nazionale.

Con il 1998 si è concluso il primo piano triennale di finanziamenti, approvato con deliberazione di G.R. n. 5413/96, sentita la Sovrintendenza Scolastica e la competente commissione consiliare, in uno con la prima annualità di attuazione, cui sono seguite le deliberazioni di G.R. n. 3762 del 10.9.1998 e n. 690 del 1.6.1999 di approvazione della seconda e terza annualità di attuazione.

Con il 2001 si è concluso il secondo piano triennale di finanziamenti, approvato con deliberazione di G.R. n. 1664/99, sentita la Sovrintendenza Scolastica e la competente commissione consiliare, in uno con la prima annualità di attuazione, cui sono seguite le deliberazioni di G.R. n. 767 dell'11.07.2000 e n.1101 del 24.07.2001 di approvazione della seconda e terza annualità di attuazione.

Con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 ottobre 2003, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.262 dell'11.11.2003, ai sensi e per gli effetti di quanto innanzi, sono state attribuite alla Regione Puglia la somma di E. 8.036.621,00 per l'attivazione delle opere relative alla prima annualità 2003 e la somma di E. 25.300.455,00 per l'attivazione delle opere relative alla seconda annualità 2004 del terzo triennio 2003/2005. Somme, queste, assegnate alla Puglia a seguito dell'avvenuta ripartizione degli stanziamenti statali con i criteri, le basi di calcolo, i pesi, il procedimento ed ogni altra modalità rappresentati nell'allegato n. 1 all'anzidetto D.M. 30.10.2003, disponibili sotto forma di mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, accendibili presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Lo stesso decreto stabilisce gli indirizzi cui la Regione deve attenersi, in sede di predisposizione del terzo piano generale triennale 2003/2005, nei termini e modi indicati dalla L. n. 23/1996, per assicurare il necessario coordinamento degli interventi regionali ai fini di una ideale programmazione scolastica nazionale.

Conseguentemente, ai sensi dell'anzidetta legge, la Regione Puglia, sentita la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, deve approvare il suddetto piano triennale e le prime due

annualità d'attuazione entro 90 giorni dalla pubblicazione del D.M. 30.10.2003, quindi, entro il 09.02.2004; la mancata approvazione entro il termine perentorio di cui innanzi attiva i poteri sostitutivi previsti dalla legge.

Con deliberazione n.4177 del 23 dicembre 1988 avente ad oggetto: "Separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa. Direttive degli Assessori all'Istruzione ed al Diritto allo Studio Universitario in materia di istruzione" la Giunta Regionale approva le direttive alle quali la struttura "Settore Diritto allo Studio" si sarebbe dovuta attenere, in materia di Istruzione.

Con tale atto, in riferimento alla declaratoria contenuta nell'art. 4 della L.R. n. 7/1997, venivano determinati, in materia, gli atti deliberativi di competenza della Giunta Regionale, tra i quali vi erano al punto 2." Piani di riparto dei fondi Statali per l'edilizia scolastica in attuazione della legge n. 23/96 e di ogni altra legge statale."; e al punto 3. "Atti di modificazione dei predetti piani quali revoche di finanziamenti, nonché diversa utilizzazione di finanziamenti ed utilizzazione di economie che comportino variazione dei soggetti beneficiari", nonché, gli atti di competenza del dirigente coordinatore responsabile del settore.

Con nota di protocollo n.20/P/1322/S del 29 gennaio 2003 il Dirigente del Settore Ragioneria ha rappresentato al Settore P.I. - in sede di utilizzazione del fondo di bilancio per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.10 e successivi della L.R. 42/80 - la necessità di dare attuazione all'art.12 della L.R. 241/90, che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti dei criteri e delle modalità alle quali le amministrazioni stesse devono attenersi.

Il precitato richiamo di cui all'art.12 della L. 241/90 viene condiviso dal Settore P.I., tantè che lo stesso ha atteso, a tutt'oggi, che l'Amministrazione Regionale nella sua veste di precedente si dotasse di criteri generali ai quali i diversi Settori regionali avrebbero dovuto attenersi nel riconoscere ed assegnare contributi o finanziamenti.

In mancanza di tale adempimento fermo restando quanto stabilito con Delib. G.R. n.4177/90 ed a integrazione della stessa, il Settore P.I. propone - quale atto preliminare sottostante la deliberazione con cui la Giunta Regionale, entro il 09.02.2004 per evitare che scattino i poteri sostitutivi, deve approvare l'anzidetto Piano Generale Triennale 2003/2005 e le prime sue due annualità d'attuazione 2003 e 2004 - l'approvazione, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n.241, dei criteri e delle modalità cui la struttura deve attenersi, per la ripartizione in favore di Comuni e Amministrazioni Provinciali dei finanziamenti, per opere di edilizia scolastica, ad hoc assegnati alla Regione Puglia, ai sensi della legge 11.01.1996, n. 23, con D.M.30.10.2003.

Criteri, questi, di cui all'allegato " A" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/200" e S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti, i creditori, potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4 lett. f) della L.R. n.7/97 e della legge costituzionale n.3/2001.

Il V. Presidente, Assessore alla Pubblica Istruzione ad interim, dott. Giovanni Copertino, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente provvedimento finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente, Assessore alla Pubblica Istruzione ad interim, dott. Giovanni Copertino;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Dirigente dell'Ufficio, 3° e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate integralmente i "Criteri per la ripartizione dei finanziamenti, per opere di edilizia scolastica, assegnati alla Regione Puglia, ai sensi della legge 11.01.1996, n. 23, in esecuzione del primo (2003) e secondo (2004) piano annuale di attuazione del terzo Piano Generale Triennale 2003/2005 di programmazione regionale.", ai sensi dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241, di cui all'allegato " A" che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ALLEGATO "A"

Criteri per la ripartizione dei finanziamenti per opere di Edilizia Scolastica assegnati alla Regione Puglia, ai sensi della Legge 11.01.1996, n. 23, in attuazione del primo (2003) e secondo (2004) piano annuale di attuazione del Terzo Piano Generale Triennale 2003/2005 di programmazione regionale.

A) Premessa

La legge 11.1.1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" assegna alla Regione il ruolo principale ed unico della programmazione, nell'ambito regionale, degli interventi in materia di edilizia scolastica mediante Piani Generali Triennali e Piani Annuali di Attuazione.

Con DD.MM. sono indicate le somme disponibili per le prime annualità dei relativi trienni di applicazione e stabiliti, per ciascuno dei trienni, i criteri e le modalità di calcolo, nonché gli indirizzi diretti ad assicurare il necessario coordinamento degli interventi regionali per un'idonea programmazione scolastica nazionale.

Con il 1998 si è concluso il primo piano triennale di finanziamenti, approvato con deliberazione di G.R. n. 5413/96, sentita la Sovrintendenza Scolastica e la competente commissione consiliare, in uno con la prima annualità di attuazione, cui sono seguite le deliberazioni di G.R. n. 3762 del 10.9.1998 e n. 690 del 1.6.1999 di approvazione della seconda e terza annualità di attuazione.

Con il 2001 si è concluso il secondo piano triennale di finanziamenti, approvato con deliberazione di G.R. n. 1664/99, sentita la Sovrintendenza Scolastica e la competente commissione consiliare, in uno con la prima annualità di attuazione, cui sono seguite le deliberazioni di G.R. n. 767 dell'11.07.2000 e n.1101 del 24.07.2001 di approvazione della seconda e terza annualità di attuazione.

Con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 ottobre 2003, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.262 dell'11.11.2003, ai sensi e per gli effetti di quanto innanzi, sono state attribuite alla Regione Puglia la somma di E. 8.036.621,00 per l'attivazione delle opere relative alla prima annualità 2003 e la somma di E. 25.300.455,00 per l'attivazione delle opere relative alla seconda annualità 2004 del terzo triennio 2003/2005. Somme, queste, assegnate alla Puglia a seguito dell'avvenuta ripartizione degli stanziamenti statali con i criteri, le basi di calcolo, i pesi, il procedimento ed ogni altra modalità rappresentati nell'allegato n. 1 all'anzidetto D.M. 30.10.2003, disponibili sotto forma di mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, accendibili presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Lo stesso decreto stabilisce gli indirizzi cui la Regione deve attenersi, in sede di predisposizione del terzo piano generale triennale 2003/2005 nei termini e modi indicati dalla L. n. 23/1996, per assicurare il necessario coordinamento degli interventi regionali ai fini di una idonea programmazione scolastica nazionale.

Conseguentemente, ai sensi dell'anzidetta legge, la Regione Puglia, sentita la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, deve approvare il suddetto piano triennale e le prime due annualità d'attuazione entro 90 giorni dalla pubblicazione del D.M. 30.10.2003, quindi, entro il 09.02.2004; la mancata approvazione entro il termine perentorio di cui innanzi attiva i poteri sostitutivi previsti dalla legge

B) Oggetto

In attuazione della legge 23/1996 e in linea con gli indirizzi contenuti nel Decreto M.I.U.R. 30 ottobre 2003 il presente atto determina i criteri, e quant'altro ritenuto necessario, per la redazione del piano generale triennale 2003/2005 delle opere di edilizia scolastica e dei piani annuali di attuazione 2003 e 2004 ai fini della concessione dei relativi finanziamenti statali.

Detti criteri, in quanto applicabili, sono da ritenersi validi ai fini dei successivi piani triennali e relativi piani annuali di attuazione.

I piani annuali di attuazione quali mera attuazione di piani triennali, sul quale a suo tempo si è già espressa la Direzione Generale Scolastica per la Puglia, non devono essere sottoposti ulteriormente al parere della stessa.

C) Destinatari

Destinatari degli anzidetti finanziamenti statali, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 237 sono, per competenza, rispettivamente, i Comuni per le opere concernenti la scuola dell'infanzia, elementare e media e, le Province, per le opere concernenti la scuola di istruzione secondaria superiore.

D) Interventi ammissibili

Sulla base del principale degli indirizzi ministeriali riportati nel D.M. 30.10.2003 occorre, nella realtà della Regione Puglia privilegiare innanzi tutto il finanziamento delle opere di messa a norma ed adeguamento delle preesistenti strutture alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene ed, altresì, alla eliminazione delle barriere architettoniche, attese le gravi responsabilità cui sono sottoposti principalmente i sindaci, i presidenti delle Amministrazioni Provinciali ed i dirigenti scolastici per gli edifici non in regola con le norme sulla sicurezza, nonchè le ristrutturazioni e il completamento funzionale di edifici già in costruzione. Conseguentemente, queste opere costituiscono le tipologie di interventi, in via generale, ammissibili ai fini delle graduatorie del piano generale triennale 2003-2005.

Le opere di tipologia diversa rispetto a quelle da privilegiare e le opere di nuova costruzione costituiranno la categoria delle opere ammissibili con riserva, in quanto la loro ammissibilità produrrà effetti, in via generale, nel rispetto degli indirizzi ministeriali, subordinatamente alla avvenuta messa a norma ed adeguamento delle preesistenti strutture alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene, nonchè, alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla ristrutturazione e

completamento funzionale di preesistenti strutture e di edifici già in costruzione.

Sono fatti salvi gli interventi, di tipologia diversa rispetto alle anzidette e le opere di nuova costruzione, ritenuti dalla Regione Puglia prioritari in riferimento a tutto il territorio regionale nonché di particolare complessità, ovvero di preminente interesse regionale.

Costituisce requisito imprescindibile ai fini dell'ammissibilità degli interventi, oltre che del loro inserimento nel piano generale triennale 2003/2005, che gli enti locali interessati, in riscontro di circolari all'uopo predisposte e loro inviate dall'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, abbiano fatto pervenire alla Regione, nei modi e nel termine perentorio indicato del 01.12.2003, le richieste di finanziamento delle opere di edilizia scolastica. Gli anzidetti enti, con l'occasione, dovranno elencare le stesse in ordine di priorità secondo le proprie valutazioni ed attestare la loro eventuale disponibilità a cofinanziarle nella misura del 30% per i Comuni sino a 5.000 abitanti del 40% per i Comuni sino a 20.000 abitanti e, del 50% per tutti gli altri Comuni e per le Amministrazioni Provinciali, fornendo, altresì, le ulteriori notizie e documentazioni richieste. Le richieste, di finanziamento di interventi, non pervenute alla regione, nei modi e nel termine perentorio indicato del 01.12.2003, costituiranno, nell'ambito di ciascuna graduatoria, la categoria delle opere non ammissibili che segue nell'ordine quelle ammissibili e quelle ammissibili con riserva.

Al riguardo si precisa che, diversamente da quanto accade per le richieste di interventi avanzate dai Comuni, le richieste di interventi avanzate dalle diverse Province non sono in concorrenza tra loro ai fini di una migliore collocazione nella graduatoria triennale per cui l'eventuale dichiarata disponibilità al cofinanziamento da parte delle Amministrazioni Provinciali, pur non producendo alcun effetto ai fini del merito, attesta la volontà di quegli enti di ampliare, in tal modo, il numero potenziale complessivo degli edifici di istruzione superiore beneficiari degli interventi.

Potranno essere ammesse, ai fini della graduatoria, soltanto le opere per le quali gli enti locali avranno dichiarato l'esistenza di un progetto formalmente approvato, di tipo o preliminare, o definitivo, o esecutivo.

Nel piano triennale potranno essere inserite, per quanto attiene ai Comuni, al massimo tre opere, delle quali non potrà essere finanziata non più di una per ciascuna annualità, nel rispetto dell'ordine di priorità indicato dal comune stesso. In mancanza l'ordine di priorità sarà determinato, d'ufficio, dalla Regione.

Per quanto attiene alle Amministrazioni Provinciali nel piano triennale potranno essere inserite tutte le opere ritenute necessarie, secondo l'ordine di priorità indicato dalle stesse amministrazioni o in mancanza, l'ordine di priorità sarà determinato, d'ufficio, dalla Regione.

E) Opere finanziabili

Saranno ammesse al finanziamento della prima annualità (2003) le opere che risulteranno ai primi posti della graduatoria fino a coprire l'intera disponibilità finanziaria assegnata ai Comuni della provincia.

Saranno ammesse al finanziamento della seconda annualità (2004) le opere che, a seguire rispetto a quelle di cui innanzi, risulteranno ai primi posti utili della graduatoria fino a coprire l'intera disponibilità finanziaria assegnata ai Comuni della provincia.

Le rimanenti opere non entrate utilmente nella graduatoria della prima e della seconda annualità formeranno la graduatoria della terza annualità, di futuro finanziamento da parte della Stato.

La Regione potrà modificare la graduatorie della terza annualità all'atto della formulazione del terzo piano annuale 2005 per esigenze sopravvenute, o pretermettere interventi già inseriti, per eventuali inadempimenti degli enti o per altro valido motivo.

Su richiesta delle Amministrazioni Provinciali la posizione in graduatoria degli interventi, non finanziati con la prima e la seconda annualità, potrà essere modificata se l'anzidetta richiesta è fatta pervenire alla Regione entro 10 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del D.M. di ripartizione dei finanziamenti a favore delle regioni, per l'attivazione del terzo piano annuale di attuazione del triennio 2003/2005.

Ferma restante l'imputazione alla originaria annualità di riferimento, nell'ambito di ciascun piano la Regione potrà disporre d'ufficio, o su richiesta degli enti interessati, la riutilizzazione dei finanziamenti

disposti nei precedenti piani annuali, ma non utilizzati dagli enti destinatari in quanto gli stessi non hanno adottato tempestivamente gli atti necessari per la concessione dei mutui, disponendo una nuova destinazione di tali risorse in favore dei medesimi enti originariamente destinatari o di altri enti, appartenenti al medesimo ambito provinciale, ai sensi della legge 340/1997, art. 1, comma 8, eventualmente anche utilizzando a tal fine, la graduatoria del piano generale triennale vigente

F) Limiti del finanziamento per singola opera

Per le opere non cofinanziate dai Comuni, che prevedono una richiesta di importo superiore a E. 400.000,00, il finanziamento sarà comunque limitato ad E. 400.000,00.

Per le opere da realizzarsi in cofinanziamento, come da attestazione di impegno del Comune richiedente l'intervento, la quota del finanziamento regionale non potrà superare il 70%, il 60% e il 50% - rispettivamente per i comuni sino a 5.000 abitanti, per i comuni con abitanti tra 5.001 e 20.000 e per tutti gli altri - dell'importo dell'opera, considerando utili, ai fini di tale calcolo, gli importi sino al limite massimo di E. 400.000, quale relativa minore finanziabilità compensata dalla premialità, con l'attribuzione di 5 punti ai fini della graduatoria di merito, riconosciuta agli interventi cofinanziati dai comuni interessati.

Non potranno essere prese in considerazione disponibilità a cofinanziamento di interventi in una percentuale minore rispetto a quella minima prevista a carico dei comuni proponenti, in relazione agli abitanti. In tali gli stessi saranno valutati come interventi che non prevedono cofinanziamento.

Nei casi di disponibilità a cofinanziamento di interventi in una percentuale maggiore, rispetto a quella minima prevista a carico dei comuni proponenti in relazione agli abitanti, il finanziamento regionale avverrà nella percentuale minore richiesta, più favorevole alla Regione, fermo restando ogni altro limite di cui innanzi.

Per le opere, cofinanziate e non da parte delle Amministrazioni Provinciali, che prevedono una richiesta alla Regione di somme di importo superiore a E. 400.000,00 sia il finanziamento che l'eventuale cofinanziamento (quest'ultimo pari al 50% dell'importo del costo dell'opera) concedibile sarà ugualmente nel limite massimo di E. 400.000,00 per intervento.

Ai fini istruttori, dovrà essere effettuato un arrotondamento, per difetto, a 1000 euro, di tutte le somme: quelle relative al costo delle opere richieste da Comuni e Province; quelle relative al cofinanziamento che si chiede a carico della regione; quelle relative al finanziamento comunque concedibile in applicazione del presente articolo; e per ogni altro caso che si rendesse opportuno.

G) Criteri per la formulazione delle graduatorie di opere di competenza delle province

Per le opere di competenza delle province, con i piani triennali devono essere formulate cinque graduatorie di merito, a scorrimento, una per ogni amministrazione provinciale, inserendo gli interventi richiesti secondo l'ordine di priorità indicato dalle stesse amministrazioni o, in mancanza, secondo l'ordine di priorità attribuita d'ufficio dal competente Settore Regionale.

Le opere non finanziate nella prima e nella seconda annualità costituiscono, rispettivamente, la graduatoria della seconda e terza annualità, ove non modificate ai sensi e con le modalità di cui al precedente art.5.

H) Criteri per la formulazione delle graduatorie di opere di competenza dei Comuni

Per le opere di competenza dei Comuni, con i piani triennali, devono essere formulate cinque graduatorie di merito, a scorrimento, una per ogni provincia, assegnando ad ogni opera un punteggio secondo quanto di seguito riportato.

Gli interventi richiesti saranno inseriti secondo l'ordine di priorità indicato dagli stessi Comuni, o, in mancanza, secondo l'ordine di priorità attribuita d'ufficio dal competente Settore Regionale.

Le opere non finanziate nella prima e nella seconda annualità costituiscono la graduatoria di merito, rispettivamente, per la seconda e terza annualità.

I) Punteggio da attribuire ai fini della formulazione della graduatoria alle opere di competenza dei Comuni

1/A Opere indicate dal Comune al primo posto dell'ordine di priorità punti 30

1/B Opere indicate dal Comune al secondo posto dell'ordine di priorità punti 20

1/C Opere indicate dal Comune al terzo posto dell'ordine di priorità punti 10

2/A Opere di Comuni che non hanno ottenuto alcun finanziamento, ai sensi della legge 23/96, primo e secondo triennio punti 30

2/B Opere di Comuni che hanno ottenuto finanziamenti ai sensi della legge 23/96, in attuazione del primo piano triennale 1996 - 1998 punti 20

2/C Opere di Comuni che hanno ottenuto finanziamenti, ai sensi della legge 23/96 in attuazione del secondo piano triennale 1999 - 2001 punti 10

2/D Opere di Comuni che hanno ottenuto finanziamenti, ai sensi della legge 23/96 in attuazione sia del primo e sia del secondo piano triennale punti 5

3/A Opere munite di progetto esecutivo formalmente approvato dopo il 31.12.2001 punti 5

3/B Opere munite di progetto definitivo formalmente approvato dopo il 31.12.2001 punti 3

3/C Opere munite di progetto preliminare formalmente approvato dopo il 31.12.2001 punti 1

3/D Opere munite di progetto preliminare, definitivo o esecutivo formalmente approvato nel periodo 01.01.1996 - 31.12.2001 punti 1

3/E Opere munite di progetto preliminare, definitivo o esecutivo formalmente approvato prima del 1996 punti 0

4/A Opere cofinanziate, con atto formale dei Comuni richiedenti, nelle percentuali previste in riferimento agli abitanti punti 5

A parità di punteggio la precedenza in graduatoria viene assegnata alle opere di minor costo. A parità di punteggio e di costo la precedenza è assegnata al Comune con minore popolazione.

L) Riparto dei fondi tra Province e Comuni del medesimo ambito provinciale

Ai fini del riparto del fondo assegnato a ciascun ambito provinciale, fra le amministrazioni provinciali da una parte ed i comuni della provincia dall'altra, in via transitoria, limitatamente alle risorse relative alle tre annualità d'attuazione del terzo triennio 2003/2005, si assegnano alle prime, per gli edifici di scuola di istruzione secondaria superiore, il 35% del suddetto fondo in luogo del 30% ad esse spettanti in via ordinaria e, ai secondi, per gli edifici delle scuole dell'infanzia, elementari e medie, il 65% del medesimo fondo in luogo del 70% ad essi spettanti, sempre in via ordinaria, in considerazione della particolare necessità ed onerosità di interventi, come rappresentati nel corso di incontri tra Direzione Generale Scolastica per la Puglia e Settore P.I. della Regione.

Ciascuna quota del fondo, come innanzi ripartita tra le due categorie di enti destinatari dei finanziamenti, o parte residua di essa, non utilizzabile per inattività dell'ente destinatario o per inammissibilità delle istanze dallo stesso prodotte, è attribuita d'ufficio in favore dell'altra tipologia di amministrazione locale, del medesimo ambito provinciale, ad incremento della quota di riparto originariamente attribuibile.

M) Riparto dei fondi tra gli ambiti provinciali

Per il riparto dei fondi attribuiti, con D.M. 30.10.2003, alla Puglia tra gli enti locali di ciascun ambito provinciale, si ritiene equo, oltre che omogeneo e coerente, applicare a cascata dal livello regionale a livello provinciale, gli stessi criteri di riparto (vedi "Criteri e Procedimento per il Riparto" di cui all'allegato n. 1 al D.M. 30 ottobre 2003), adottati, a livello nazionale dal MIUR, criteri, questi, fondati su una sintesi,

a base provinciale, di indicatori coerenti con le finalità espresse dalla L. 23/1996.

Detta sintesi di indicatori, utilizzata dal MIUR, in forma aggregata su base regionale, per la ripartizione tra le regioni e le province autonome degli stanziamenti statali, ha determinato, in riferimento allo stanziamento di euro 112.600.641,48 per l'annualità 2003, l'attribuzione alla Puglia di euro 8.036.621,00 e, in riferimento allo stanziamento di euro 348.915.607,75 per l'annualità 2004, l'attribuzione alla stessa Puglia di euro 25.300.455,00. Il tutto anche in ragione delle più recenti informazioni ministeriali per cui le strutture scolastiche di ciascuna Regione sono state preventivamente classificate sulla base dei detti indicatori al fine di compararne opportunamente le situazioni.

L'indicatore sintetico finale individuato è stato poi ponderato con l'effettivo numero degli edifici scolastici gestiti dalla provincia, come è noto all'amministrazione scolastica medesima. Ciò significa che due province, pur essendo paritetiche sulla base dell'indicatore sintetico finale, riceveranno un contributo maggiore o minore in funzione del numero degli edifici scolastici che sono chiamate a gestire.

Ai fini predetti e per conseguire, gradatamente nel tempo, un'ulteriore progressivo adeguamento proporzionale, l'importo complessivamente ripartibile per ciascuna delle considerate annualità del presente terzo triennio è stato diviso in due quote complementari pari, nella prima annualità del presente triennio, al 70% ed al 30% del totale e, nella seconda, rispettivamente all'80% ed al 20%, parametrando alla consistenza numerica delle strutture scolastiche di ciascuna realtà territoriale interessata solo le prime percentuali (vedi indicatore sintetico pesato con gli edifici) e confermando, per le restanti, i criteri di cui all'indicatore sintetico non pesato con gli edifici.

In applicazione di quanto innanzi ai fini del riparto dei fondi, 2003 e 2004, assegnati alla Puglia fra i suoi cinque ambiti provinciali, per ragioni di economia oltre che di praticità, si dovranno rapportare ai suddetti due parametri sintetici, quello pesato e quello non pesato con il numero degli edifici, gli stanziamenti complessivi (ritenendo poco influenti le variazioni determinate dal bonus per capacità di spesa dato questo, per altro, non disponibile su base provinciale) attribuiti alla stessa Regione per l'annualità 2003 e per l'annualità 2004.

Per le stesse, anzidette, ragioni di economia e praticità nel riparto delle somme tra i Comuni appartenenti ad uno stesso ambito provinciale saranno effettuati arrotondamenti, per difetto, a 1000 euro, assegnando le frazioni eventualmente residue in favore dell'Amministrazione Provinciale di riferimento.

Le somme ancora disponibili - ma non significative rispetto al finanziamento cui avrebbero avuto diritto i comuni collocati nell'ultima posizione utile delle singole graduatorie provinciali - sui fondi attribuiti ai comuni di ciascun ambito provinciale con la terza annualità d'attuazione 2005, saranno destinate, d'ufficio, in favore delle Amministrazioni Provinciali del medesimo ambito.

N) Sintesi degli indicatori riguardanti l'edilizia scolastica

Indicatori selezionati in coerenza con le finalità espresse dalla Legge 11 gennaio 1996 n. 23, come da documento distribuito nel Coordinamento Interregionale Istruzione del 12 maggio 2003.

O) Riparto fra gli enti locali dei fondi relativi alla prima e alla seconda annualità d'attuazione del Piano Triennale 2003/2005

Il riparto fra gli enti locali pugliesi dei fondi relativi alla prima annualità di attuazione 2003 e alla seconda annualità d'attuazione 2004, in applicazione degli anzidetti indicatori sintetici, risulta essere il seguente:

P) Norme finali e transitorie

In considerazione dei tempi ristretti concessi alla Regione dalla legge n. 23/1996 per l'approvazione del terzo piano triennale 2003/2005 e dei piani annuali attuativi 2003 e 2004, la stessa Regione ha dovuto, a sua volta, concedere agli enti locali destinatari dei finanziamenti tempi altrettanto ristretti per far pervenire all'ufficio regionale competente, nel termine perentorio del 01.12.2003, le richieste di finanziamento di opere, corredate dalla seguente documentazione di supporto:

- 1) schede tecniche secondo modello all'uopo predisposto, debitamente compilate;
- 2) parere del Dirigente del C.S.A. competente ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L. 23/1996;
- 3) dichiarazione del Responsabile Tecnico dell'amministrazione richiedente, attestante la congruità della spesa prevista per l'opera per cui si chiede il finanziamento;
- 4) indicazione dettagliata sull'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche tenuto conto delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge n. 23/1996, e dell'intervenuta razionalizzazione della rete scolastica, considerando, altresì, le prevedibili esigenze di utilizzo a medio/lungo termine per effetto anche della recente riforma avviata con la L. 53/2003, con conseguente adozione di criteri ispirati alla necessaria modularità e flessibilità nella progettazione dei relativi interventi;
- 5) attestazione anche sintetica, mediante compilazione dell'allegata scheda, che le opere per le quali sono stati richiesti i finanziamenti statali ai sensi della L. 23/96 e l'ordine di priorità loro attribuito dall'ente locale sono coerenti ai fini di quanto contenuto nell'art. 6 del D.M. 30.10.2003;
- 6) parere del dirigente del C.S.A. attestante la coerenza della anzidetta indicazione dettagliata con l'intervento richiesto e con l'ordine di priorità alla stesso attribuito.

A causa delle conseguenti notevoli difficoltà in cui si sono trovati a dover operare sia le istituzioni che gli uffici interessati, anche per le novità introdotte dall'art. 6 del citato D.M. 30.10.2003 e dal cofinanziamento degli interventi in materia, nell'interesse complessivo dell'Ente Regione dei Comuni e delle Amministrazioni Provinciali, fermo restante il termine perentorio e la modalità per l'invio alla Regione delle domande da parte degli enti locali devono essere considerati, ai fini istruttori, da parte degli uffici regionali:

A. validamente prodotti, in sostituzione dei documenti di cui ai corrispondenti, precedenti punti:

- 1) l'aver fornito le notizie essenziali fra quelle richieste con il modello di scheda tecnica all'uopo predisposto dalla Regione;
- 2) la copia della richiesta di parere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 23/96, inoltrata al CSA, ma da quest'ultimo non riscontrata o non riscontrata con esito negativo, seguita da successivo invio alla Regione dell'anzidetto parere allorquando rilasciato dal C.S.A.;

B. non essenziali ai fini della graduatoria e del merito, la produzione del documento di cui al corrispondente, precedente punto: 3);

C. limitatamente alle Amministrazioni Provinciali, trattandosi nella fattispecie di interventi, ai fini della graduatoria, non in concorrenza con quelli di altre amministrazioni provinciali, sufficiente, in luogo dei progetti formalmente approvati, le richieste di finanziamento degli interventi con indicazione della tipologia e dei relativi costi.

E. in ragione delle difficoltà procedurali e di scadenza dei termini già evidenziate, in via del tutto eccezionale e limitatamente al presente piano generale 2003-2005 in considerazione della tipologia di interventi che con esso si intende privilegiare in linea con il principale degli indirizzi statali non costituirà motivo di inammissibilità delle istanze di finanziamento di opere di edilizia scolastica avanzate da Comuni ed Amministrazioni Provinciali, la mancata produzione della documentazione di cui ai corrispondenti, precedenti punti: 2), 4) e 6).

Documentazione, quest'ultima, che gli anzidetti enti potranno produrre in tempi successivi, prima dell'appalto dei lavori al fine di non incorrere in quelle penalizzazioni che, per tale omissione, potrebbero applicarsi nei loro confronti in sede di predisposizione del quarto piano generale triennale.

I criteri di cui al presente atto, ove applicabili, dovranno considerarsi validi anche in riferimento alla terza annualità d'attuazione (2005) del terzo piano triennale 2003/2005, nonché in riferimento a successivi piani triennale e relative annualità d'attuazione, tenendo presente che, ai fini di una necessaria perequazione da operare nei confronti dei Comuni di grande dimensione, occorrerà consentire loro, in occasione dei prossimi piani triennali, di partecipare con n. 3 interventi ogni 50.000 abitanti di

popolazione e con attribuzione del punteggio previsto per la priorità 1^a agli interventi, come da elenco all'uopo predisposto dall'ente, agli interventi numerati 1, 4, 7, 10, ecc.; con attribuzione del punteggio previsto per la priorità 2^a agli interventi numerati 2, 5, 8, 11 ecc.; con attribuzione del punteggio previsto per la priorità 3^a agli interventi numerati 3, 6, 9, 12 ecc..-

I criteri di cui innanzi potranno essere applicati anche in riferimento alla ripartizione tra gli enti locali di altre risorse oltre quelle statali di provenienza comunitaria e regionale presenti nel bilancio regionale e finalizzate ad interventi in materia di edilizia scolastica.